

### IL DANNO DA INATTIVITÀ

È legittima la condanna al datore a risarcire il danno da demansionamento per l'inattività cui ha costretto il dipendente, laddove il pregiudizio al patrimonio di esperienza professionale si configura come espressione di un diritto primario, a prescindere da aspettative di progressione di carriera. Il risarcimento riconosciuto era pari a metà della retribuzione lorda annua per ogni anno nel quale il dipendente era stato estromesso dalla produzione. *Cassazione, sentenza 3806 dell'8 febbraio 2019.*

### PERDITA DA PROVARE

Non basta provare l'inattività per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione professionale. Il lavoratore deve infatti dimostrare gli elementi che hanno determinato un impoverimento delle capacità che aveva acquisito o una perdita di chance. *Cassazione, sentenza 5431 del 25 febbraio 2019.*

### DANNO NON AUTOMATICO

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale e biologico non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Il danno da inadempimento è eventuale, perchè non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. *Cassazione, sentenza 10405 del 1° giugno 2020*

### IL DANNO PATRIMONIALE

L'assegnazione a mansioni inferiori può produrre una pluralità di conseguenze dannose. Tenuto conto della onnicomprensività del danno non patrimoniale e accertato che il demansionamento non ha causato un pregiudizio patrimoniale in termini retributivi, ma ha leso la dignità professionale, il danno risarcibile è accertabile per presunzioni e liquidabile con un'unica posta risarcitoria, parametrata una sola volta a una quota della retribuzione. *Corte d'Appello di Roma, sent. 374 del 22 febbraio 2019.*

### VARI ASPETTI DEL DANNO

Occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovvero di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale. *Tribunale di Chieti, sentenza 205 del 22 settembre 2020*